



REPUBBLICA ITALIANA
 12862/02
 IN NOMINE DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Angelo	GRIECO	- Presidente -	R. G. N. 9931/00
Dott. Alessandro	CRISCUOLO	- Consigliere -	
Dott. Ugo Riccardo	PANEBIANCO	- Consigliere -	Cron. 30673
Dott. Donato	PLENTEDA	- Consigliere -	Rep. 3462
Dott. Walter	CELENTANO	- Rel. Consigliere -	Ud. 09/04/2002

Oggetto
 RECLAMO EX ART. 26 L.F.
 ASSUNTORI DI CONCORDATO
 FALLIMENTARE;
 TRASFERIMENTO DEI
 BENI

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

NUOVA RESIDENZA VERDE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso l'avvocato NICOLA CORBO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ELIO DI FILIPPO, LUCIO V. MOSCARINI, giusta procura in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

contro

TOZZI CAMILLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RICCIOTTI 11 presso l'Avvocato MICHELE SINIBALDI, rappresentato e difeso dall'Avvocato TATOZZI CAMILLO giusta procura in calce al controricorso; e dall'Avv.to

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
 dal Sig. IL SOLE 24 ORE
 per diritti € 3,10
 il 4 SET. 2002
 IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
 dal Sig. FL
 per diritti € 3,10
 il 4 SET. 2002
 IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
 dal Sig. GE
 per diritti € 3,10
 il 4 SET. 2002
 IL CANCELLIERE

2002

817



SALVATORE GABRIELE per procura notarile del notaio
Edenio Franchi, rep. 165052 del 26 marzo 2002;

- **controricorrente** -

nonchè contro

FALLIMENTO FANTINI FILIPPO;

- **intimato** -

avverso il decreto del Tribunale di LANCIANO,
depositato il 14/02/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/04/2002 dal Consigliere Dott. Walter
CELENTANO;

udito, per il ricorrente l'Avvocato Corbo che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il resistente l'Avvocato Gabriele Salvatore
che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.

Cenni sul procedimento

Il Giudice delegato al fallimento di Filippo Fantini
rigettò l'istanza proposta dall'assuntore del con-
cordato fallimentare, la S.r.l. Nuova Residenza Verde,
volta ad ottenere la dichiarazione dell'avvenuto tra-
sferimento in proprietà, in suo favore e in forza della
sentenza di omologazione del concordato con cessione



dei beni, dell'immobile costituito dal terreno sito in agro di Fossacesia (CH), esteso ha 3.42.40 censito nel catasto di quel comune alle particelle 38/a, 216/b e 220/b del fol. 8.

Propose reclamo la società suddetta, che il Tribunale di Lanciano rigettò con decreto emesso il 14.02.2000.

Avverso il decreto, la medesima società, assuntore del concordato, ha proposto ricorso per cassazione.

Resiste con controricorso Tozzi Camillo.

La ricorrente ha depositato una memoria.

Motivi della decisione

Con il decreto ora impugnato il tribunale, confermando il giudizio di infondatezza della pretesa avanzata dall'assuntore del concordato fallimentare del Fantini di conseguire, in virtù della sentenza di omologazione, la proprietà dell'immobile in questione, ha posto in rilievo quanto segue:

sull'immobile era stato trascritto il 19.05.1994 un pignoramento immobiliare ad istanza del creditore Cassa di Risparmio di Chieti;

successivamente alla trascrizione del pignoramento, alle date del 23 e del 24 06.1994, erano stati trascritti la sentenza n. 20/94 emessa dal Tribunale di Lanciano recante il trasferimento ex art. 2932 c.c.



dello stesso immobile in favore di Tozzi Camillo, acquirente dal fallito, nonché l'atto pubblico di offerta del prezzo, al quale l'effetto traslativo della pronuncia giurisdizionale era stato subordinato.

Il successivo 18.07.1996 il Fantini era stato dichiarato fallito e la relativa sentenza era stata trascritta, e ancora successivamente, con sentenza in data 25.06.1998, era stato omologato il concordato fallimentare.

Sulla base di tali elementi, lo stesso tribunale ha considerato che gli effetti di inefficacia e di inopponibilità ai creditori derivanti dalla trascrizione del pignoramento ex art. 2913 c.c., e dei quali si giovava la procedura fallimentare ex art. 107 l.f., non escludevano la validità del trasferimento della proprietà in capo al Tozzi per effetto della vendita, con la conseguenza, per il caso di specie, che, l'effetto traslativo in favore del Tozzi si era utilmente verificato già in tempo anteriore alla sentenza dichiarativa del fallimento del Fantini, sicché la proprietà dell'immobile come non era mai entrata a far parte dell'attivo fallimentare così non poteva essere rivendicata dall'assuntore del concordato in forza della sentenza di omologazione.

Il tribunale si è poi preoccupato di aggiungere



che " il problema avrebbe potuto essere posto sotto una diversa prospettiva, e cioè con riferimento alla legittimazione dell'assuntore a proseguire le azioni comprese nel fallimento, cui era succeduto, e, tuttavia, la questione non era stata posta sotto tale aspetto, sicché non poteva essere esaminata " .

Il decreto è censurato con un unico motivo di cassazione, rubricato "violazione e falsa applicazione degli artt. 2919 e 2913 cod.civ. e 107 e 51 l.f." .

La società ricorrente addebita al tribunale di aver travisato le conseguenze che deriverebbero dal combinato disposto degli artt. 2913 c.c., 42 e 107 l.f..

Deduce che " al fine di individuare i beni che all'atto della pronuncia di fallimento fanno parte del patrimonio del fallito deve senz'altro tenersi conto dell'inopponibilità, agli organi fallimentari, delle disposizioni negoziali poste in essere dal debitore prima di tale momento ma in pendenza dell'espropriazione immobiliare promossa dai singoli creditori, atteso che il curatore è sostituito, de jure, al creditore procedente nell'esecuzione individuale e, quindi, nuovo beneficiario della disposizione di inefficacia delle alienazioni successive al pignoramento, prevista dall'art. 2913 c.c. " .



Ne trae l'ulteriore conseguenza che "l'inopponibilità resta ferma indipendentemente dalle modalità di liquidazione del patrimonio, dunque anche indipendentemente da quella che consegue al concordato fallimentare nel quale l'adempimento da parte dell'assuntore delle obbligazioni del fallito comporta che, quale corrispettivo, l'acquisto in capo all'assuntore medesimo dei della proprietà dei beni acquisiti alla massa" onde sarebbe erronea la decisione del tribunale "nel ritenere che l'inopponibilità dell'atto traslativo posto in essere dal debitore pignorato prima del fallimento si sostanzierebbe nella sola possibilità di procedere all'attività liquidatoria in senso stretto delle attività fallimentari e quindi, esclusivamente nel diritto di porre in vendita all'incanto il bene oggetto di compravendita, senza però poterlo ritenere acquisito tra le attività fallimentari".

Il ricorso è inammissibile.

Sono impugnabili per cassazione con il ricorso straordinario previsto dall'art. 111 della Costituzione i provvedimenti (emessi anche in forma diversa dalla sentenza) contro i quali l'ordinamento non appresti uno specifico mezzo di impugnazione purché abbiano natura di provvedimenti decisori, idonei a produrre, con effi-



cacia di giudicato ex art. 2909 c.c., effetti di diritto sostanziale.

Tale natura, di provvedimento definitivo e decisivo, deve negarsi al decreto ora impugnato, per le ragioni che emergeranno dalla ricostruzione del sistema.

Nel caso di concordato fallimentare con cessione di beni, l'acquisto dei beni da parte dell'assuntore, tramite il fallimento, comporta anche l'acquisizione in suo favore di tutte le ragioni giuridiche di inefficacia o di inopponibilità delle quali si giovava il curatore, e attraverso di esso la massa dei creditori concorsuali, rispetto agli atti posti in essere, dal debitore fallito prima del suo fallimento, e che fossero, appunto, inefficaci, in forza delle norme degli artt. 2913 e 2914 del codice civile e 107 della legge fallimentare perché intervenuti o perché trascritti successivamente al pignoramento (si tratta non già di una sostituzione nella legittimazione all'esecuzione forzata che in forza dell'art. 107 l.f. si trasferisca dal creditore inizialmente procedente al curatore e da questo, poi, all'assuntore del concordato, bensì di inefficacia sostanziale, ancorché relativa, che investe l'atto di disposizione del bene e che comporta, come conseguenza del vincolo di

h

lg



indisponibilità che il pignoramento impone sul bene stesso, che questo resti acquisito alla massa per essere assoggettato all'esecuzione nelle forme previste dalla legge fallimentare: v. la sentenza di questa Corte n. 3729 del 1999 nonché, specificamente, la sentenza n. 3761 del 1975 per il principio che "anche quando il fallimento del debitore sottoposto ad esecuzione forzata venga dichiarato dopo che egli abbia alienato l'immobile pignorato, il curatore può sostituirsi, a norma dell'art. 107 della legge fallimentare, al creditore procedente nell'espropriazione in corso; ne consegue che gli effetti dell'art. 2913 cod.civ. operano in favore della massa dei creditori del fallito - dei cui interessi si fa portatore il curatore - i quali hanno diritto di considerare i beni alienati come ancora appartenenti al fallito").

Le norme degli articoli 2913 e 2914 cod.civ. configurano, infatti, ipotesi di inefficacia relativa (limitata, cioè, al creditore procedente e ai creditori intervenuti nel procedimento espropriativo) della quale si giova poi, ex art. 107 l.f., ipso jure, il curatore nell'interesse dei creditori concorsuali, di talché l'atto dispositivo posto in essere, o anche soltanto trascritto, in tempo successivo al pignoramento, risulta inidoneo a costituire, in capo al terzo acquirente,



diritti incompatibili con quella destinazione del bene al soddisfacimento del creditore espropriante prima, e dei creditori concorsuali dopo, che il vincolo del pignoramento gli ha impresso.

Tutto ciò considerato in ordine al sistema delineato dalle norme codicistiche e della legge fallimentare, va detto che il trasferimento dei beni all'assuntore del concordato fallimentare trova il suo titolo diretto ed immediato nella sentenza di omologazione, mentre i successivi, eventuali, decreti del giudice delegato, tra questi compresi quelli che contengano la specifica descrizione dei beni necessaria ai fini della trascrizione, si pongono come atti meramente esecutivi, pur sempre dovuti dal giudice delegato nelle sue funzioni (potere-dovere) di sorveglianza sull'esecuzione del concordato (v. in tal senso, la sentenza n. 13626 del 1992).

Risulta così evidente che i suddetti decreti del giudice delegato, aventi il contenuto dinanzi ricordato, come anche a quelli che il tribunale emetta su reclamo ex art. 26 l.f., non sono risolutivi di un conflitto tra l'assuntore e il terzo che attraverso di essi debba trovare la sua soluzione, con effetti di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c., sulla base delle norme che sanciscono l'inefficacia o



l'inopponibilità degli atti di disposizione del debitore. A tali decreti, infatti, non è dato di aggiungere o togliere alcunché che già all'assuntore del concordato non sia stato trasferito con la sentenza di omologazione. Di qui il contenuto meramente esecutivo, integrativo o attuativo, dei decreti stessi, i quali in nessun caso sono in grado di incidere sulle facoltà e i diritti che, riguardo ai beni ceduti - tra questi compresi quelli acquisiti alla massa fallimentare in forza delle ragioni giuridiche di inefficacia/inopponibilità degli atti posti in essere dal debitore fallito - e in forza della sentenza di omologazione, sono stati attribuiti e si sono trasferiti all'assuntore del concordato, il quale è anche ammesso a rivendicare i beni direttamente nei confronti dei terzi, quando ciò sia necessario, attraverso le opportune azioni giudiziarie (v. per tale ultima precisazione, la sentenza di questa Corte n. 2160 del 1980).

Può aggiungersi, in relazione ad un ulteriore aspetto di tutela dell'assuntore, che nemmeno la necessità del decreto stesso ai fini della trascrizione, nel caso in cui la sentenza di omologazione non contenga la specificazione dei beni immobili ceduti all'assuntore, vale a conferire al decreto stesso la natura di provvedimento decisorio nel senso dinanzi



precisato, atteso che soccorrono, per la tutela dei diritti dell'assuntore, la trascrizione sia della sentenza di omologazione sia, quando l'assuntore intenda proporla, della domanda giudiziale rivolta contro il terzo.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

La ricorrente sopporta l'onere delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro. ^{77,47} oltre euro 3.000,00 (tremila) per onorario.

Così deciso addì 9 aprile 2002 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione.

Il Consigliere estensore

Walter Salvago

Il Presidente

Angelo Grieco

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Civile

Deposito in Cancelleria

il 4 SET. 2002

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Andrea Bianchi



AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2
Registrato in data 3.11.2002 e 4.
di 66.350. versate € 160,10
(euro CENTOSessantA/10)

P. Il Dir. Gerente Area Servizi
(Dott.ssa Maria Grazia Di FILIPPO)
Il Responsabile Servizio Atti Giudiziali
(Dr. ACCICHINI)

109 T	129,4
456 T	30,99
	<hr/>
	160,10